

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 975

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa

(ANDÒ)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1993

**Istituzione della specialità di navigatore militare nel ruolo
naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Arma aeronautica**

ONOREVOLI SENATORI. - Le nuove esigenze dell'Aeronautica militare hanno reso necessaria la disponibilità di una certa aliquota di navigatori militari da impiegare in seno agli equipaggi delle linee operative di volo. Nella cabina di pilotaggio dei velivoli, infatti, è prevista anche una postazione per il navigatore per la quale, sino ad oggi, sono stati impiegati piloti nella duplice veste (come ad esempio sui C130).

L'esigenza della Forza armata di poter disporre di ufficiali navigatori non può essere soddisfatta con la forma di reclutamento in vigore (immissione nel ruolo naviganti normale tramite Accademia) soprattutto perchè la contemporanea presenza di piloti e navigatori dello stesso corso accademico presso i gruppi di volo crea già diversi problemi organizzativi e operativi.

Risulta necessario, pertanto, ricorrere al reclutamento di ufficiali di complemento che consentirebbe all'Amministrazione di poter disporre di personale navigatore non soggetto ad alcun obbligo inerente l'assolvimento di periodi di comando o attribuzioni specifiche o frequenza di corsi e dalla vita operativa più lunga di quello proveniente dall'Accademia.

Per tale scopo è stata istituita la specialità di navigatore militare all'interno del ruolo naviganti speciale in servizio permanente effettivo, nel quale confluiranno i navigatori di complemento, sia attraverso i normali canali concorsuali per la nomina a sottotenente in s.p.e. (concorsi per titoli ed esami), sia mediante l'apposito concorso per soli titoli, previsto al compimento

dell'undicesimo anno di servizio, direttamente con il grado di capitano.

Il disegno di legge in esame consta di quattro articoli:

L'articolo 1 istituisce la specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale equiparando, a tutti gli effetti giuridici ed economici, gli ufficiali in possesso del brevetto di navigatore militare ai piloti militari;

L'articolo 2 introduce le opportune modifiche al tenore dell'articolo 2, primo comma, della legge 5 luglio 1952, n. 989, per il reclutamento degli ufficiali navigatori in servizio permanente effettivo;

L'articolo 3 introduce modifiche alla legge 19 maggio 1986, n. 224, determinando la forma del reclutamento degli ufficiali navigatori di complemento ed estende a questi tutte le disposizioni dettate per gli ufficiali piloti;

L'articolo 4 infine, stabilisce che il numero dei navigatori di complemento da mantenere annualmente in servizio è portato in detrazione dal numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare ammessi al trattenimento ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della citata legge 19 maggio 1986, n. 224.

In relazione a quest'ultimo articolo va evidenziato che la riduzione dei piloti ivi prevista non comporta alcuna penalizzazione all'operatività dei reparti di volo, in considerazione sia dell'impiego dei navigatori in alcune funzioni attualmente svolte dai piloti, sia della riduzione dei gruppi di volo prevista dal nuovo modello di difesa.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 15, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, stabilisce, come è noto, che il numero massimo dei piloti di complemento che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Con il presente provvedimento non si intende incrementare il numero degli ufficiali di complemento da trattenere in servizio ma solo diversificarne l'immissione, ripartendo il numero dei posti da mettere a concorso tra le due specialità dei piloti e dei navigatori.

L'articolo 4 del disegno di legge, infatti, stabilisce che l'aliquota di navigatori di complemento da mantenere annualmente in servizio è portata in detrazione dal numero massimo dei piloti di complemento dell'Aeronautica militare ammessi al trattenimento ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della già citata legge 19 maggio 1986, n. 224.

Il provvedimento, di conseguenza, non determina alcun onere aggiuntivo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Istituzione della specialità di navigatore militare)

1. È istituita la specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.

2. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di pilota militare.

Art. 2.

(Reclutamento ufficiali navigatori in servizio permanente effettivo)

1. All'articolo 2, primo comma, primo capoverso, della legge 5 luglio 1952, n. 989, dopo le parole: «muniti del brevetto di pilota militare» sono inserite le seguenti: «o del brevetto di navigatore militare» e dopo le parole: «come ufficiali piloti» sono aggiunte le seguenti: «o come ufficiali navigatori».

Art. 3.

(Reclutamento ufficiali navigatori di complemento)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo e corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nel comma 1 dell'articolo 7, nonché negli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della citata legge 19 maggio 1986, n. 224, si applicano, per le parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale reclutato mediante corsi per navigatori militari.

3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, nella citata legge 19 maggio 1986, n. 224, alle dizioni: «pilota», «pilota militare», «corsi di pilotaggio», «attitudine al pilotaggio», «brevetto di pilota di aeroplano» e «brevetto di pilota militare», devono intendersi aggiunte, rispettivamente, le dizioni: «navigatore», «navigatore militare», «corsi per navigatori», «attitudine ad espletare mansioni di navigatore», «brevetto di navigatore d'aeroplano» e «brevetto di navigatore militare».

Art. 4.

(Trattenimento in servizio dei navigatori di complemento)

1. Il numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'aeronautica militare, da mantenere annualmente in servizio, è portato in detrazione dal numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'aeronautica militare ammessi al trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della citata legge 19 maggio 1986, n. 224.